Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 35

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio, ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

274ª seduta (1ª pomeridiana): martedì 6 dicembre 2016

Presidenza del presidente MARINELLO

IN 0808
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare* . . 3
SANTINI *(PD)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-03287, presentata dal senatore Santini e da altri senatori.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Con riferimento alle questioni poste dagli interroganti, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che la ditta Cementeria di Monselice spa nel 2013 è stata sottoposta a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di riutilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per la formazione del *clinker* ed è stata autorizzata con provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale, valido fino al 2021.

Inoltre, secondo quanto riferito dalla Provincia di Padova, il 22 luglio 2016 la stessa ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del *clinker (pet coke* e carbone fossile) con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS).

La comunicazione è stata portata all'esame della Commissione provinciale per la valutazione di impatto ambientale che, nella seduta del 2 agosto 2016, ha espresso il parere di esclusione della predetta modifica dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA con prescrizione e raccomandazione. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e ai fini dell'espressione del parere citato, la predetta Commissione ha valutato anche la collocazione della ditta all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei.

In data 21 settembre 2016 il progetto di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS è stato sottoposto anche al parere della Commissione tecnica provinciale ambiente, la quale ha espresso parere favorevole sulla non sostanzialità del progetto, con prescrizioni, approvando uno schema di AIA modificata, contenente le condizioni di utilizzo del CSS.

Le predette Commissioni hanno svolto la valutazione degli eventuali impatti sulle varie matrici ambientali e hanno tenuto conto che il progetto

in questione prevede una percentuale massima dell'uno per cento in cloro nei CSS usati, così come previsto dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2013, n. 22.

L'impatto più significativo derivante dall'utilizzo del CSS riguarda le emissioni in atmosfera. Pertanto, con il proprio parere, la Commissione tecnica provinciale ambiente ha fissato dei limiti alle emissioni in atmosfera, alcuni dei quali conformi a quelli già applicati nella vigente AIA e altri più restrittivi. Quindi, con riferimento ai limiti autorizzativi, l'impatto sulle emissioni in atmosfera derivante dall'utilizzo di CSS in sostituzione del *pet coke* risulta uguale per alcuni parametri e migliorativo per altri.

Inoltre, il parere della Commissione tecnica provinciale ambiente prevede per la fase di utilizzo del CSS un periodo di osservazione di almeno un anno con controlli ripetuti da parte della ditta sul materiale in entrata e sulle emissioni, a cui saranno affiancati analoghi controlli dell'ARPA Veneto, sia nelle condizioni di utilizzo di solo *pet coke*, sia nel periodo di parziale utilizzo del CSS con combustibili tradizionali.

Al termine di ciascun quadrimestre è previsto un esame dei dati raccolti per un confronto tra il livello di inquinanti emessi al camino del forno con le due tipologie di combustione: qualora le emissioni in atmosfera prodotte in concomitanza con l'utilizzo del CSS combustibile siano superiori agli stessi inquinanti emessi durante il periodo di utilizzo dei combustibili tradizionali, è prevista la revoca della parte dell'AIA riguardante l'utilizzo di questo combustibile.

Questo criterio, che impone alla ditta non solo il rispetto dei limiti di legge, ma anche il mantenimento o miglioramento delle emissioni attualmente di fatto registrate con l'utilizzo di combustibili tradizionali, è conseguenza del principio contenuto nell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa una serie di condizioni; tra le altre, quella che prevede che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. La Provincia di Padova ha fatto presente di aver tenuto conto di tali aspetti nel procedimento autorizzativo.

Occorre peraltro segnalare che la stessa Provincia, nell'applicazione del principio di precauzione in materia ambientale, non ha ancora rilasciato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA e ha avviato i necessari approfondimenti per una previsione, il più possibile supportata dal punto di vista tecnico-scientifico, delle emissioni conseguenti all'utilizzo di CSS.

Ad ogni modo, fermo restando quanto fin qui detto, si fa presente che per categorie di progetti analoghi, che comportano cioè la sostituzione totale o parziale di combustibile, in ambito statale è prassi avviare il procedimento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per garantire la partecipazione dei cittadini interessati e contestualmente permettere la necessaria diffusione delle informazioni attraverso gli avvisi al pubblico del procedimento.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.

SANTINI *(PD)*. Ringrazio il sottosegretario Degani per la tempestività della risposta, visto che l'interrogazione è molto recente. Nel breve lasso temporale intercorso dalla data di presentazione dell'interrogazione sono successe alcune cose che vanno proprio nella direzione dell'atto di sindacato ispettivo, nel senso che la Provincia, che aveva esaurito una procedura variamente articolata, in realtà ha sospeso l'autorizzazione per mettere in campo ulteriori approfondimenti.

Nella stessa direzione, a nostro avviso, va anche la risposta che abbiamo avuto dalla rappresentante del Governo relativamente all'applicabilità del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di assoggettabilità alla VIA: è stato chiarito infatti che, prima del rilascio dell'autorizzazione, sono necessari ulteriori approfondimenti di tipo tecnico-scientifico, nelle forme di cui la Provincia riterrà di avvalersi, affinché venga rispettato il principio fissato dal decreto ministeriale del 14 febbraio 2013, n. 22, secondo il quale non deve determinarsi in alcun modo un danno per la salute. A questo proposito, non bisogna dimenticare che, nel caso di specie, non solo ci troviamo in presenza di un contesto urbano abitato, ma siamo anche in zona parco, con tutte le problematiche che ciò comporta.

Forti delle indicazioni ricevute dal Governo, interverremo dunque anche noi nei confronti della Provincia affinché il percorso di approfondimento ulteriore sia rigoroso e al più alto livello tecnico-scientifico, così da poter dare una risposta alla cittadinanza che in questo momento è piuttosto allarmata, come dimostra anche l'ampia adesione alla petizione che è stata fatta per escludere la possibilità di questo investimento, sottoscritta da parecchie migliaia di persone. È importante quindi che tutte le istituzioni siano il più possibile chiare, trasparenti e rassicuranti rispetto a questo rischio che va assolutamente evitato.

Per le ragioni che ho esposto, mi dichiaro dunque soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SANTINI, DALLA ZUANNA, PUPPATO, FILIPPIN. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in data 22 luglio 2016 la società Cementeria di Monselice SpA ha depositato presso il Settore ambiente della Provincia di Padova specifica comunicazione di modifica concernente l'alimentazione dell'esistente impianto di produzione del cemento sito nel territorio del comune di Monselice e del parco regionale dei Colli Euganei;

l'impianto, ubicato in via Solana 8 a Monselice, risulta autorizzato con provvedimento AIA n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013 con validità fino al 2021;

attualmente l'impianto che produce *clinker* (cemento) è alimentato a *pet coke* e carbon fossile;

la modifica prevede la sostituzione del *pet coke* e carbon fossile con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS), conforme al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22;

con nota protocollo n. 112637 del 30 agosto 2016 la Provincia di Padova ha chiesto alla società proponente, al fine di valutare la modifica delle attuali prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di fornire adeguate informazioni in merito ai limiti emissivi in atmosfera, chiedendo inoltre di individuare un adeguato periodo di osservazione durante il quale dovranno essere eseguite e comparate analisi di emissioni nelle diverse condizioni di utilizzo di CSS, per paragonare i dati alle analisi delle emissioni con alimentazione a *pet coke*;

il Comune di Monselice ha attivato un procedimento di autotutela, in attuazione del principio di precauzione, incaricando una società di consulenza di redigere apposita relazione tecnica contenente osservazioni sulla documentazione depositata dalla società proponente;

tale relazione, depositata nel settembre 2016, conclude che: 1) le modifiche richieste dalla società sono non sostanziali, trattandosi di parziale sostituzione dell'alimentazione senza impatti sulla potenzialità produttiva del sito ed una riduzione del 50 per cento dell'energia termica utilizzata dai processi industriali; 2) richiamando (a giudizio degli interroganti in maniera impropria) la normativa delle Regioni Abruzzo e Lombardia, non è necessario aggiornare l'AIA provinciale, alla luce della caratteristica non sostanziale della modifica proposta; 3) lo scenario emissivo attuale del cloro (e quindi diossine altamente inquinanti) risulta in quantità maggiori rispetto allo scenario di progetto (affermazione dedotta sulla base di uno studio del 2003 denominata «Il coke di petrolio come fonte di energia valutazione critica», a cura di Giacomo Pinelli Stazione

sperimentale per i combustibili), identificando quindi nell'intervento proposto una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale; 4) sono necessarie alcune misure di valutazione dell'impatto sanitario e di biomonitoraggio della qualità dell'aria *ante* e *post operam*;

per la realizzazione della relazione, i tecnici incaricati hanno utilizzato esclusivamente dati scientifici messi a disposizione dalla società proponente, adottando a giudizio degli interroganti un approccio parziale e non scientificamente neutrale;

sussistono diverse autorevoli fonti scientifiche tra cui lo studio dei professori Genon e Brizio del Politecnico di Torino («Waste management» 2008) che presentano dati esattamente contrari rispetto alle concentrazioni in percentuale di cloro utilizzati nella relazione, evidenziando come le emissioni di cloro generatrici di diossine siano superiori nel caso di utilizzo del CSS rispetto al *pet coke*;

analoghe conclusioni sono presenti nello studio denominato «Implicazioni ambientali dell'utilizzo di combustibili alternativi derivanti da rifiuti nella produzione del cemento» proposto dal Politecnico di Milano e dalla Laboratorio energia e ambiente di Piacenza;

tali conclusioni scientifiche, già poste all'attenzione della comunità accademica nazionale ed internazionale ed opportunamente validate mediante procedure di *peer reviewing*, smentiscono *in toto* le ipotesi su cui è stata costruita la relazione che afferma che lo stato di progetto comporterà minori impatti dal punto di vista dell'inquinamento rispetto allo stato di fatto;

tutti questi diversi atti (richiesta dell'azienda, relazione del CTPA del 21 settembre 2016, relazione della società incaricata dal Comune di Monselice del settembre 2016) assumono in modo del tutto acritico il fatto che il cambiamento di combustibile negli impianti della cementeria determini «modifiche non sostanziali», cosa che, come si vede dalla variabilità dei dati scientifici, non è reale;

contestualmente, nel territorio di Monselice e nel parco regionale dei Colli Euganei, che racchiude numerosi comuni della provincia di Padova, la proposta della società ha avuto vasta eco e ha provocato una mobilitazione a difesa della salute dei cittadini, preoccupati per l'impatto della nuova alimentazione nel breve, medio e lungo periodo, con istanze molto chiare di sospensione dell'autorizzazione, supportate da una estesissima raccolta di firme (oltre 5.000) già depositate presso il Comune di Monselice per chiedere una sostanziale revisione dell'*iter* procedurale, chiedendo l'attivazione di nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale e di AIA provinciale sulla base dei dati scientifici raccolti e sopra esposti;

le prescrizioni contenute del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 *(Gazzetta Ufficiale* n. 62), impongono (articolo 1) che l'utilizzo del CSS sia consentito «senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e

odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»,

ricordando che il parco dei Colli Euganei, ove sorge attualmente il cementificio, è sito di particolare interesse tutelato in base alla normativa regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere per l'effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini di Monselice e del parco alla luce dei dati scientifici esposti, che in più punti smentiscono le conclusioni depositate presso il Comune di Monselice;

quali azioni intenda intraprendere, eventualmente di concerto con la Regione Veneto e gli enti locali interessati, per la tutela del parco dei Colli Euganei, visto che la qualità ambientale e l'intero ecosistema rischiano di essere soggetti a livelli di inquinamento maggiori rispetto allo stato attuale;

se ritenga che per progetti di questo genere (sostituzione totale e parziale di combustibile), in analogia con la prassi in sede statale di VIA, sarebbe stato necessario un procedimento di assogettabilità alla VIA *ex* art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo unico ambientale, in luogo di un mero parere tecnico, anche al fine di garantire la partecipazione dei cittadini interessati e conseguentemente permettere la dovuta diffusione delle informazioni e la pubblicità del procedimento;

come intenda trasferire tali indicazioni alla commissione tecnica provinciale ambientale e al Comune di Monselice per le necessarie azioni di revisione di quanto finora espresso nei loro atti.

(3-03287)